COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

13.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1977

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **FURIA**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

PRESIDENTE 141

Disegno e proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle imprese della pesca costiera locale o ravvicinata (1264);

GUERRINI ed altri: Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, come modificato dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114 (976);

LOMBARDO: Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 50, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, recante norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali (1474) 142

PRESIDENTE 142, 143, 145

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 143, 144

PAG.

FERRARI MARTE 143

GUERRINI 144

LOMBARDO 144

NOBERASCO, *Relatore* 142, 145

PALOMBY ADRIANA 145

Votazione segreta:

PRESIDENTE 145

La seduta comincia alle 10,45.

ELETTA BERTANI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Pochetti è sostituito per questa seduta dal deputato Guerrini.

Discussione del disegno di legge: Contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle imprese della pesca costiera locale o ravvicinata (1264); e delle proposte di legge Guerrini ed altri: Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, come modificato dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114 (976); Lombardo: Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, recante norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali (1474).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle imprese della pesca costiera locale o ravvicinata » e delle proposte di legge di iniziativa degli onorevoli Guerrini, Pani, Ceravolo, Cuffaro, Tamburini, Noberasco e Grassucci: « Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, come modificato dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114 » e di iniziativa dell'onorevole Lombardo: « Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, recante norme per il miglioramento di alcun trattamenti previdenziali ed assistenziali ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta in sede referente del 28 settembre era stato approvato un testo unificato, proposto dal relatore Noberasco, è composto da un unico articolo, con il seguente titolo: « Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, riguardante la contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle imprese della pesca costiera locale o ravvicinata ».

L'articolo unico così recita:

« Con l'espressione " sempreché non godano dei benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 " contenuta nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 16 aprile 1974, n. 114, si intende che l'applicazione della aliquota ivi prevista comporta l'esclusione dai benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

L'aliquota di cui sopra si applica sulle tabelle della Gestione marittima della Cassa nazionale della previdenza marinara a partire dal 1° gennaio 1976 ».

Comunico, inoltre, che le Commissioni bilancio e trasporti hanno espresso parere favorevole sul testo unificato.

Il relatore Noberasco ha facoltà di svolgere la relazione.

NOBERASCO, *Relatore*. I progetti di legge oggi al nostro esame trattano in sostanza argomenti identici, come del resto si può evincere da quanto testè detto dal presidente, che ricordava l'approvazione in sede referente di un testo unificato. L'unico testo che si distacca un po' dagli altri è quello governativo, che, come ha avuto modo di ricordare a suo tempo il sottosegretario Cristofori, non mira all'interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, cosa, invece, cui mirano gli altri due progetti di legge.

Il comma in questione sanciva l'estensione al settore della piccola pesca, non alla pesca in generale, dell'aliquota contributiva del settore agricolo, in conformità a quanto avviene negli altri paesi della Comunità economica europea.

Poiché i marittimi, e tali sono anche i pescatori, godono, come forma di assicurazione integrativa, della previdenza marinara, ed essendovi, in questa, un meccanismo di fiscalizzazione, dal momento che usufruiscono di una contribuzione alla cassa marinara da parte dello Stato, il legislatore, usando l'espressione « sempreché non godano dei benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 », sarebbe stato in contraddizione con se stesso se non avesse voluto sottintendere che i piccoli pescatori venivano a decadere da quel beneficio nello stesso momento in cui veniva applicata l'aliquota ridotta del settore agricolo.

Il disegno di legge del Governo, nel ribadire l'aliquota ridotta per il settore della piccola pesca, ha introdotto, però, in modo forse surrettizio, una modificazione della contribuzione dello Stato alla cassa marittima, stabilendo che la contribuzione spettante ai piccoli pescatori venga eliminata e trasferita al fondo lavoratori dipen-

denti dell'INPS, a sgravio parziale del maggior onere che sulla gestione veniva a ricadere per la riduzione dell'aliquota per i piccoli pescatori. Tale novità non poteva essere condivisa, non tanto per motivi politici – perché si può sempre discutere sulla modificazione delle contribuzioni –, ma perché era indispensabile attenersi all'interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30. In secondo luogo, la questione della contribuzione e del disavanzo della gestione INPS, in particolare di quella dei lavoratori autonomi, dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni, va affrontata mediante l'esame diretto delle gestioni medesime e non pensando di risolvere, o quanto meno di alleviare, il disavanzo attraverso la riduzione del contributo alla cassa e la devoluzione di parte di questo contributo al fondo lavoratori dipendenti. In questa direzione, la Commissione è stata unanime in sede referente, pur addivenendo ad una soluzione di compromesso riguardo alla decorrenza. Infatti, un decreto presidenziale consentiva per gli anni 1974-1975 il pagamento di aliquote ridotte ai piccoli pescatori, ma non prevedeva operazioni di ricalcolo per il futuro. Per questo abbiamo previsto che l'aliquota si calcoli sulle tabelle della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara a partire dal 1° gennaio 1976.

Raccomando, infine, alla Commissione la approvazione del provvedimento, sulla cui necessità è inutile che mi soffermi ulteriormente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FERRARI MARTE. In sede referente abbiamo già avuto modo di approfondire i problemi in esame, che hanno trovato una corretta valutazione nel testo oggi sottoposto alla nostra approvazione, che tende a dare una interpretazione autentica delle norme che riguardano la contribuzione dovuta al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dalle imprese della pesca costiera locale o ravvicinata.

Nell'articolo unico sono previste modifiche in ordine ai rapporti con la Cassa marittima e in ordine al ristorno della somma che viene versata al fondo lavoratori dipendenti; a nome del gruppo socialista, dichiaro il nostro pieno consenso a tale provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il testo unificato che oggi stiamo discutendo sostanzialmente ricalca quello predisposto dal Governo.

Mi corre solo l'obbligo di osservare che il testo sembra voler lasciare invariata al giugno 1976 la misura del contributo ridotto fissato dall'articolo 17 della legge n. 114 e con decorrenza al 1° gennaio 1974 l'aliquota del 10 per cento.

Detta formulazione sembra in contrasto con il disposto dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che ha elevato l'aliquota contributiva dei lavoratori del settore agricolo dal 7,10 al 9,80 per cento con decorrenza al 1° gennaio 1976 e al 12 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1977. Pertanto, è opportuno sostituire le parole « ivi prevista » con le seguenti: « contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti nella misura prevista dallo stesso articolo 17, e successive modificazioni e integrazioni ».

Per quanto riguarda il resto, non ho altre osservazioni da fare.

PRESIDENTE. Propongo di assumere come testo base il testo unificato a cui ho accennato in apertura di seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Con l'espressione « sempreché non godano dei benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 » contenuta nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 16 aprile 1974, n. 114, si intende che l'applicazione dell'aliquota ivi prevista comporta l'esclusione dai benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

Tale aliquota si applica sulle tabelle previste dall'INPS Gestione Cassa nazionale previdenza marinara ed ha decorrenza dal primo gennaio 1976.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al quarto rigo le parole: ivi prevista, *con le parole*: contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti

nella misura prevista dallo stesso articolo 17, e successive modificazioni e integrazioni.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente: L'aliquota di cui sopra si calcola sulle tabelle della Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara a partire dal 1° gennaio 1976.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Noberasco.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sostitutivo del secondo comma, presentato dal relatore e accettato dal Governo.

(*È approvato*).

L'articolo unico risulta, pertanto, così formulato:

ARTICOLO UNICO.

Con l'espressione « sempreché non godano dei benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 » contenuta nel terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, si intende che l'applicazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nella misura prevista dallo stesso articolo 17, e successive modificazioni e integrazioni, comporta l'esclusione dai benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

L'aliquota di cui sopra si calcola sulle tabelle della Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara a partire dal 1° gennaio 1976.

GUERRINI. Dichiaro che il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento. Esso è stato il primo – seguito in rapida successione dagli altri gruppi – a porre l'esigenza di questa interpretazione autentica della volontà del legislatore, che rende giustizia, per via diretta, ai pescatori della terza e della quarta categoria e, per via indiretta, ai pescatori della prima e della seconda categoria e particolarmente a quelli di Mazara del Vallo.

Un dibattito politico, come quello, assai vivo, che è attualmente in corso tra le forze politiche, sulla stampa e tra i lavoratori, sulla necessità di una riforma previdenziale, potrà essere affrontato anche per altri problemi rilevanti, i quali sono all'attenzione del mondo della pesca ed attengono, in particolare, in primo luogo all'aumento del salario medio convenzionale, sulla cui base si pagano i contributi e, di conseguenza, si ottengono pensioni più giuste, alle quali anche i pescatori hanno diritto; in secondo luogo, al superamento di una condizione di categoria assistita, della quale i pescatori non vedono l'ora di liberarsi, analogamente a come recentemente hanno fatto gli appartenenti alla Confederazione nazionale dell'artigianato, i quali intendono contribuire direttamente ed in misura maggiore ai fini di un superamento della loro vecchia condizione. Tutto questo, però, deve avvenire secondo una linea di riforma che riguardi tutte le categorie dei lavoratori autonomi e di quelli dipendenti. Sono certo che i pescatori non si tireranno indietro, poiché non chiedono che di poter dare un contributo diretto, in misura molto maggiore che nel passato, nell'ambito di una politica di rinnovamento del sistema previdenziale.

LOMBARDO. Dichiaro che il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento, che, per altro, ricalca fedelmente una proposta di legge presentata dal nostro e da altri gruppi.

Abbiamo composto, con questa iniziativa legislativa verso la quale il Governo ha mostrato tanta sensibilità, una complessa vicenda, che ha diviso tra loro per molto tempo i rappresentanti delle varie categorie di pescatori a causa di interpretazioni, non certo ortodosse e non accettabili, date dalla burocrazia ministeriale. L'equilibrio politico e tecnico che si è potuto raggiungere in questa Commissione è il frutto non solo della sensibilità dei politici – ed in particolare del sottosegretario Cristofori e del suo collega che lo ha sostituito nella seduta precedente – ma anche della sintesi che è stata realizzata nella Commissione medesima, dove sono state contemperate tra loro talune esigenze del Ministero del lavoro e le esigenze obiettive dei pescatori.

PALOMBY ADRIANA. Dichiaro che il gruppo di democrazia nazionale voterà a favore del testo legislativo in esame. Mi sono astenuta dall'intervenire nel corso della discussione sulle linee generali e dell'esame dell'articolo unico poiché avevo espresso già, in sede referente, il parere del mio gruppo. Desidero, ora, compiere soltanto qualche breve sottolineatura.

Innanzitutto, ritengo un dato positivo quello di aver risolto questo problema in sede legislativa senza lungaggini; in secondo luogo, desidero sottolineare come il provvedimento faccia chiarezza, finalmente, sull'interpretazione della legge 16 aprile 1974, n. 114, il che è assai importante sotto il profilo della certezza del diritto; in terzo luogo, devo far osservare come il provvedimento stesso, oltre a rendere giustizia, nella sua dimensione e nella sua concezione, ai lavoratori della piccola pesca, vada incontro anche alle esigenze delle altre categorie di pescatori. Desidero sottolineare, altresì, come, benché con questo provvedimento si intenda seguire una certa linea previdenziale che si vuole assumere come assetto futuro della previdenza sociale, sia auspicabile, tuttavia, che si giunga alla riforma della previdenza sociale in maniera organica e che non si sia costretti di volta in volta ad affrontare episodicamente dei provvedimenti i quali, benché i loro presentatori ed esaminatori siano mossi da intenti unitari, tuttavia possono dar luogo a delle cristallizzazioni ed anche, talvolta, a delle storture, le quali possono ostacolare un cammino lineare della previdenza sociale. Mi auguro, pertanto, che nel futuro ci si possa trovare non più di fronte a provvedimenti parziali, ma si addivenga alla costruzione di un grande disegno del sistema previdenziale.

NOBERASCO, *Relatore*. Propongo, per il testo unificato in esame, il seguente titolo: « Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, riguardante la contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle imprese della pesca costiera locale o ravvicinata ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il titolo del testo unificato così come è stato proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Trattandosi di articolo unico, il provvedimento sarà subito votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del provvedimento esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge n. 1264 e proposte di legge Guerrini ed altri (976) e Lombardo (1474) *in un testo unificato e con il titolo*: « Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, riguardante la contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle imprese della pesca costiera locale o ravvicinata ».

Presenti e votanti . . .	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli . . .	28
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Belardi Merlo Eriase, Benedikter, Bertani Eletta, Boffardi Ines, Buro Maria Luigia, Carlotto, Casadei Amelia, De Petro, Facchini, Ferrari Marte, Fortunato, Furia, Gramegna, Guerrini, Lodolini Francesca, Lombardo, Mancini Vincenzo, Maroli, Miceli Vincenzo, Migliorini, Noberasco, Palomby Adriana, Pezzati, Pisicchio, Ramella, Rosolen Angela Maria, Scalia, Tedeschi, Zoppetti.

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO